Deliberazione n. 142/2025/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria - relatore

nell'adunanza del 30 settembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025, successivamente integrato con la deliberazione n. 101/2025/INPR;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 666 del 19 agosto 2025 recante in epigrafe la seguente indicazione "*Dirigenza Scolastica – Conferimento incarico – Dirigente Scolastico:* omissis *Decorrenza 01.09.2025*", trasmesso in data 27 agosto 2025 (e acquisito al prot. n. 2236 di pari data) mediante il quale "*Art. 1 – Oggetto dell'incarico. Per i motivi esposti in premessa, al dirigente scolastico prof.ssa* omissis omissis *, è conferito l'incarico presso l'istituzione scolastica il LICEO SCIENTIFICO STATALE* omissis *a decorrere dal 01.09.2025"* per la durata di anni 3, come previsto dall'articolo 4, "*fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dall'art. 27 del CCNL e dalle altre disposizioni vigenti o conseguenti alla definizione del contenzioso di cui alla causa, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023 R.G. n.19/2022*";

VISTO il contratto individuale per la definizione del corrispondente trattamento economico correlato all'incarico di Dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica individuata, con effetto dalla data di decorrenza prevista dal provvedimento di conferimento dell'incarico, le dichiarazioni e l'ulteriore documentazione sottoscritta dall'interessata;

VISTO il rilievo prot. n. 2503 del 12 settembre 2025;

VISTA la risposta al rilievo formulata dal Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria, prot. n. 17049 del 19 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2692 di pari data;

VISTA la relazione di deferimento del 24 settembre 2025 a firma congiunta del Magistrato Istruttore e del Consigliere Delegato, dalla quale è emersa l'opportunità e la necessità di stimolare il contraddittorio con l'Amministrazione mediante pubblica adunanza e la richiesta di fissazione dell'adunanza, per la discussione in contraddittorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 39 del 25 settembre 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 30 settembre 2025 alle ore 10,00;

VISTA la nota prot. 2753 del 25 settembre 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni prot. n. 33325 del 25 settembre 2025 acquisita al prot. n. 2773 del 26 settembre 2025 con la quale è stato comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile "*Con l'osservazione che il presente visto si riferisce unicamente alle clausole del Contratto individuale di lavoro inerenti il trattamento economico e non anche alle*

riserve formulate dalla Dirigente omissis. *Qualora la Corte dei Conti, a seguito del controllo preventivo di legittimità, non dovesse registrare il provvedimento, in base a quanto previsto dalla nota RGS-IGF prot. 79092 del 09/10/2014* […], *poiché il controllo della Corte costituisce condizione sospensiva di efficacia dell'atto, verrà meno il titolo giuridico della spesa e trovandosi in presenza di un'obbligazione giuridica non perfezionata, l'atto risulterà improduttivo di effetti contabili*";

VISTA la nota m pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.00017692 del 30 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2812 di pari data, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. *omissis*, Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

VISTA la nota prot. n. 45224 del 29 settembre 2025 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Ufficio VI -Valutazione e innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e valorizzazione del merito, trasmessa in data 30 settembre 2025 dall'USR per l'Umbria e acquisita al prot. n. 2813 di pari data;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 41 del 30 settembre 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 30 settembre 2025, alle ore 15,00, per la prosecuzione della trattazione del decreto direttoriale n. 666 del 19/08/2025;

VISTA la nota prot. n. 2819 del 30 settembre 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

UDITI il relatore, Ref. Francesca Abbati, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il dott. *omissis*, Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, dott.ssa *omissis* e il dott. *omissis*, Funzionario; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Federici, in qualità di Segretario verbalizzante;

VISTE le note prot. Cdc n. 3009 e 3012 del 15 ottobre 2025, con le quali sono stati trasmessi all'USR per l'Umbria e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni i verbali delle adunanze pubbliche del giorno 30 settembre 2025, delle ore 10,00 e delle ore 15,00 con richiesta di restituire i medesimi verbali sottoscritti per presa visione e accettazione;

VISTE le note prot. n. 19314 e 19316 del 20 ottobre 2025 con cui il Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha attestato di aver ricevuto, preso visione e accettato integralmente il contenuto dei verbali relativi alle adunanze pubbliche del giorno 30 settembre 2025, delle ore 10,00 e delle ore 15,00;

VISTA la nota prot. n. 19438 del 21 ottobre 2025 con cui il Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, facendo seguito alla trasmissione dei verbali prot. n.19314 e 19316 del 20 ottobre 2025, ha precisato quanto segue: "*In riferimento alla riserva identificata dai due asterischi contenuta nel contratto, citato alla pagina 2 del verbale prot. n. 3012 del 15.10.2025 e sottoscritto dallo Scrivente e dalla Prof.ssa* omissis, *si specifica che la riserva stessa è stata apposta dalla Prof.ssa* omissis *e non dallo Scrivente*";

VISTA la nota prot. n. 39003 del 23 ottobre 2025 con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha trasmesso i verbali delle adunanze pubbliche svoltesi in data 30 settembre 2025, firmati per presa visione ed accettazione.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 27 agosto 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto direttoriale prot. n. 666 del 19 agosto 2025 (acquisito al prot. n. 2236 del 27 agosto 2025) a firma del Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria e titolato "*Dirigenza Scolastica – Conferimento incarico – Dirigente Scolastico:* omissis omissis *Decorrenza 01.09.2025*", all'articolo 1 (Oggetto dell'incarico), al dirigente scolastico prof.ssa *omissis*, è conferito l'incarico presso l'istituzione scolastica LICEO SCIENTIFICO STATALE *omissis* a decorrere dal 01.09.2025 unitamente alla documentazione ad esso allegata e in particolare al Contratto sottoscritto dalle parti, contenente in nota, con riferimento alla sottoscrizione della DS prof.ssa *omissis*, la seguente indicazione: "***Il presente documento è sottoscritto dalla DS prof.sa* omissis *con riserva, sulla scorta delle disposizioni discendenti da norme e contratti collettivi, nonché di iterati pronunciamenti giurisdizionali e della Corte dei Conti in merito alla situazione della DS* omissis, *come dichiarato ed esplicitato nel foglio allegato, che è da intendersi come parte integrante della sottoscrizione stessa del presente contratto da parte della prof.sa* omissis" alle Dichiarazioni sottoscritte dall'interessata aventi ad oggetto: "*riserve in ordine al contratto trasmesso alla prof.sa* omissis *a mezzo pec del 20 agosto 2025, in allegato alla nota dell'USR UMBRIA recante protocollo m_pi.AOODRUM.REGISTROUFFICIALE.U.0014684.20-08 2025.h.09.49*" e ad altra documentazione a firma dell'interessata, concernente "*dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013*".

2. Con rilievo prot. n. 2503 del 12 settembre 2025, questo Magistrato relatore ha chiesto all'amministrazione di voler fornire i chiarimenti e la documentazione di seguito indicati:

(i) dare formale contezza, fornendone riscontro documentale, dell'eventuale domanda di mobilità presentata dalla D.S. prof.ssa *omissis* e delle motivazioni che non ne hanno determinato l'accoglimento;

(ii) chiarire in quale misura percentuale l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo specifico (il cui peso è pari a 8 su 70) "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023", di cui all'allegato A al decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276 incida, in coerenza con quanto previsto ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, sul riconoscimento della retribuzione di risultato della D.S.;

(iii) illustrare il percorso valutativo seguito dall' Amministrazione nel considerare la vicenda contrattuale, formalizzatasi nell'atto sottoscritto con riserva dalla prof.ssa *omissis* e che accede al decreto in esame;

(iv) riferire eventuali aggiornamenti in merito al giudizio pendente in Corte di cassazione avverso la sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro.

3. Con nota prot. n. 17049 del 19 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2692 di pari data, l'amministrazione ha fornito una serie di chiarimenti con la relativa documentazione in riscontro alla citata nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 2503 del 12 settembre 2025, comunicando quanto segue:

"*(i) La D.S.* omissis *ha inoltrato, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MIM e secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso Ministero con nota prot. AOODGPER 135636 del 13.06.2025 la propria domanda di mobilità indirizzata all'USR Lazio (ALL. 1). Le motivazioni relative al diniego di accoglimento della citata istanza sono unicamente di pertinenza del citato USR per il Lazio cui lo scrivente ha indirizzato la nota prot. AOODRUM 16859 del 16.09.2025 (ALL. 2) al fine di poter acquisire le informazioni richieste. L'USR Lazio con nota assunta a prot. AOODRUM 17010 del 18.09.2025, che si allega alla presente (All-3), ha dato riscontro alla cennata richiesta AOODRUM 16859 del 16.09.2025";*

ii) Il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici, adottato in conformità dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2024, n. 106, è, secondo il CCNL dell'Area dirigenziale "istruzione e ricerca" del 7 agosto 2024 all'articolo 5, comma 3, lett. c), materia oggetto di confronto a livello nazionale. Per tale motivazione lo scrivente ufficio ha richiesto con nota prot. AOODRUM 16761 del 15.09.2025 (ALL. 4) al MIM-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, specifiche in relazione a quale misura percentuale l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo specifico (il cui peso è pari a 8 su 70) "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023", di cui all'allegato A al decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276 incida, in coerenza con quanto previsto ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, sul riconoscimento della retribuzione di risultato della D.S. Non essendo, ad oggi, pervenuta risposta da parte della competente direzione del MIM lo scrivente si impegna a notiziare in merito appena perverrà riscontro dalla cennata richiesta AOODRUM 16761 del 15.09.2025;

iii) In relazione al punto si specifica che le valutazioni fatte dalla scrivente Amministrazione, così come illustrate nelle premesse del Decreto Direttoriale n. 666 del 19.08.2025, sono state antecedenti e indipendenti dalle riserve in ordine alla sottoscrizione del contratto inviate dalla Dirigente omissis. *In riferimento a quanto asserito dalla stessa Dirigente si specifica che le stesse non hanno alcun fondamento: a) In ordine alla riserva in relazione alla durata dell'incarico la stessa era stata comunicata, per stessa ammissione della Dirigente* omissis *con la lettera di trasmissione con la quale si invitava a sottoscrivere il contratto. Come di consueto questo ufficio ha indicato la durata contrattuale all'interno del D.D. 666 del 19.08.2025. b) In ordine alla riserva in relazione alle clausole di risoluzione del contratto si specifica che le stesse sono state sempre inserite nei contratti sottoposti alla firma della Dirigente* omissis *e che per la prima volta vengono contestate in maniera immotivata, stante la circostanza peculiare del caso specifico e del ricorso ancora pendente in Cassazione, dall'interessata. c) In relazione all'affermazione "…..la tempestiva formalizzazione dell'incarico e la stessa assegnazione in via definitiva della prof.sa* omissis *ad una sede dirigenziale nella Regione Lazio.", come noto, infatti, non è nelle facoltà dell'Ufficio scrivente poter trasferire e, di conseguenza, assegnare incarichi ai propri dirigenti scolastici presso altre regioni;*

iv)Ad oggi non sono pervenuti a questo USR aggiornamenti in merito al giudizio pendente in Corte di cassazione avverso la sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro".

4. In data 24 settembre 2025 questo Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel termine concesso, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, ritenendo i riscontri forniti non idonei a superare i rilievi emersi nella fase istruttoria, per le ragioni di seguito illustrate.

L'USR per l'Umbria ha rappresentato che il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici è, secondo il CCNL dell'Area dirigenziale "istruzione e ricerca" del 7 agosto 2024 all'articolo 5, comma 3, lett. c), materia oggetto di confronto a livello nazionale, informando altresì di aver richiesto, con nota del 15.09.2025, che viene allegata al riscontro al rilievo, al MIM- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, specifiche in relazione all'incidenza, in percentuale, dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo specifico, in coerenza con quanto previsto ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, sul riconoscimento della retribuzione di risultato della D.S., impegnandosi a notiziare la Sezione appena fosse pervenuto riscontro alla cennata richiesta. Ad oggi non sono pervenute alla Sezione ulteriori informazioni in merito.

Nel riscontro al rilievo, l'amministrazione ha fornito chiarimenti concernenti, fra l'altro, la riserva, espressa dalla DS prof.ssa *omissis*, in relazione alla durata dell'incarico, significando che "*la stessa era stata comunicata, per stessa ammissione della Dirigente* omissis *con la lettera di trasmissione con la quale si invitava a sottoscrivere il contratto. Come di consueto questo ufficio ha indicato la durata contrattuale all'interno del D.D. 666 del 19.08.2025*". A tal riguardo si è osservato che il decreto direttoriale n. 493 del 14 luglio 2025 – richiamato nelle premesse al decreto in esame - con il quale sono state stabilite le assegnazioni delle sedi di titolarità, a far data dal 01.09.2025, a seguito di conferma o mutamento di incarico che è stato trasmesso ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Umbria, non contiene il conferimento alla prof.ssa *omissis*. In relazione al percorso valutativo seguito, nel complesso, dall'amministrazione nel considerare la vicenda contrattuale, lo stesso non viene peraltro pienamente chiarito nella nota di riscontro al rilievo.

5. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con nota prot. n. 33325 del 25 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2773 del 26 settembre 2025, ha comunicato che il

provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile "*Con l'osservazione che il presente visto si riferisce unicamente alle clausole del Contratto individuale di lavoro inerenti il trattamento economico e non anche alle riserve formulate dalla Dirigente* omissis. *Qualora la Corte dei Conti, a seguito del controllo preventivo di legittimità, non dovesse registrare il provvedimento, in base a quanto previsto dalla nota RGS-IGF prot. 79092 del 09/10/2014 […], poiché il controllo della Corte costituisce condizione sospensiva di efficacia dell'atto, verrà meno il titolo giuridico della spesa e trovandosi in presenza di un'obbligazione giuridica non perfezionata, l'atto risulterà improduttivo di effetti contabili*".

6. Con nota prot. n. 45224 del 29 settembre 2025 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Ufficio VI -Valutazione e innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e valorizzazione del merito, trasmessa via PEC in data 30.09.2025 dall'USR per l'Umbria e consegnata *brevi manu* nel corso dell'adunanza e acquisita al prot. n. 2813 di pari data, il MIM ha preliminarmente osservato che "*l'obiettivo specifico previsto dal […] decreto interdipartimentale n. 2276 "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023", di cui all'allegato A al decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276, il cui peso è pari a 8 su 70, è solo una delle declinazioni dell'obiettivo generale "Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.", che si articola in un ulteriore obiettivo specifico, cui è attribuito un peso maggiore, pari a 10. Anche la formulazione letterale dell'obiettivo specifico in argomento depone in tale senso, atteso che non si prevede unicamente il rispetto dei tempi di pagamento, ma a questo si fa "particolare riferimento*". L'amministrazione nella suddetta nota ha inoltre rappresentato che "*gli 8 punti (su 70) previsti nel citato decreto interdipartimentale, rappresentano "il peso" dell'obiettivo specifico che è definibile in termini di "rilevanza" attribuita al già menzionato obiettivo, nell'ambito del generale procedimento di valutazione del dirigente scolastico che - unito agli altri previsti - riflette il suo contributo alla valutazione complessiva. La percentuale del trenta percento, contemplata, invece, dall'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, è esclusivamente connessa alla corresponsione della retribuzione di risultato, rappresentando la misura percentuale minima di valutazione dell'obiettivo del rispetto dei tempi medi di pagamento*". Il MIM ha precisato che "*Tuttavia, l'esatta quantificazione della retribuzione di risultato è demandata alla contrattazione collettiva integrativa, come previsto dagli artt. 8, comma 1, lett. b) e 21 del CCNL di categoria 2019-2021. In altri termini, la retribuzione di risultato è determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione ed è corrisposta, in unica soluzione, solo a seguito della*

procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale. È la contrattazione collettiva integrativa che stabilisce la misura percentuale attribuibile, sulla base delle risorse complessivamente disponibili e destinate alla retribuzione di risultato. Il trenta per cento, pertanto, rappresenta il target minimo applicabile al dirigente scolastico che abbia conseguito una valutazione positiva, che prescinde dal peso del singolo obiettivo; il quantum della retribuzione, invece, è definito esclusivamente in sede di contrattazione integrativa".

7. Nel corso dell'adunanza il Consigliere delegato, dott.ssa Antonella Valeriani, ha riportato le criticità del decreto oggetto di trattazione, riferendo che "*Su espressa dichiarazione di codesto Ufficio, il decreto trasmesso tiene conto dell'ultima pronuncia di questa Corte, la deliberazione 129 del 2025, e di quanto emerso anche all'esito dell'adunanza pubblica dell'undici luglio scorso. L'Ufficio ha allegato al decreto il contratto sottoscritto appunto dalla dottoressa* omissis *che riporta in una nota un 'espressa riserva della stessa* omissis *alla sottoscrizione del contratto, costituente parte integrante della sottoscrizione stessa. È anche allegata la dichiarazione sottoscritta dalla dottoressa* omissis*, avente per l'appunto ad oggetto riserve in ordine al contratto trasmesso, oltre ad una documentazione avente ad oggetto, ovviamente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità*". Il Consigliere delegato ha riferito che alla luce della documentazione pervenuta, il Collegio ha ritenuto necessario chiedere taluni chiarimenti: "*innanzitutto sulle motivazioni che non hanno consentito l'accoglimento della domanda di mobilità verso la Regione Lazio presentata dalla* omissis*, su cui effettivamente sono pervenuti poi i chiarimenti richiesti, sull'effettiva percentuale di riduzione del trattamento accessorio nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alla programmazione e alla gestione efficace delle risorse, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, il cui peso risulta essere stato indicato in otto settantesimi, stante il disposto di quanto previsto dall'articolo 4-bis del decreto legge n. 13 del 2023, che disciplina in modo puntuale l'impatto in termini di valutazione ai fini del riconoscimento del trattamento accessorio in misura non inferiore al 30%. Inoltre, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al percorso valutativo nel considerare la vicenda contrattuale della dirigente scolastica* omissis *formalizzatosi poi nell'atto sottoscritto con riserva e che accede appunto al contratto e al decreto di conferimento in esame. E poi* […] *in ordine al contenzioso pendente in Cassazione*". Il Consigliere delegato ha concluso riferendo che, alla luce dei chiarimenti pervenuti, non considerati soddisfacenti, è stato ritenuto opportuno sollecitare il contraddittorio per meglio chiarire gli aspetti sui quali sono state acquisite maggiori informazioni da questo Ufficio. Questo Magistrato relatore è intervenuto approfondendo i vari aspetti di criticità del decreto direttoriale, sottolineando che a

differenza degli altri decreti "*rispetta i termini, perché l'incarico è stato conferito per la triennalità e a partire dal primo settembre del 2025*" e che "*le problematiche concernono, da un lato, l'attuazione - in riferimento al sistema di valutazione della performance - rispetto al nuovo sistema di valutazione, che stabilisce tutta una serie di individuazioni di pesi per i vari obiettivi per il raggiungimento di un livello massimo pari a 70 e la compatibilità dell'obiettivo che concerne il pagamento delle fatture commerciali rispetto alla normativa di cui all'articolo 4 bis*". Proseguendo nell'argomentare, questo Magistrato relatore ha chiarito che "*quello che si vuole chiedere all'Amministrazione è capire come la disposizione normativa si vada a conciliare con la disposizione intervenuta successivamente*", facendo riferimento, al riguardo, alla richiesta di chiarimento inoltrata dall'USR per l'Umbria con nota del 15 settembre del 2025 indirizzata al MIM e chiedendo se vi sia stata risposta da parte del Ministero, perché la questione riguarda tutti i decreti di nomina. Con riferimento al percorso valutativo seguito dall'Amministrazione, questo Magistrato relatore ha ricordato che *"è vero che il decreto rispetta i termini, ma la prof.ssa* omissis, *nel momento della stipula del contratto, ha posto una riserva relativamente al contratto stesso, una riserva generale, evidenziando appunto che il contratto è sottoscritto dalla dirigente scolastica professoressa* omissis - *questa è una nota che la* omissis *ha fornito all'USR - solo qualora si ritenga che la mancata firma della stessa possa produrre effetti dannosi per la professoressa* omissis *medesima e per il rapporto di lavoro in essere; ove tali effetti non sussistano, la firma deve essere considerata non apposta, specificando poi una serie di riserve, sia una serie di precisazioni rispetto alla firma apposta, rispetto alla decorrenza, al termine del contratto e rispetto a una valutazione generale della sua posizione*". In merito all'ultima richiesta, questo Magistrato relatore ha chiarito che la stessa concerneva notizie rispetto alla pendenza del ricorso per Cassazione e che la risposta dell'Amministrazione è stata "*che non ci sono delle notizie nuove rispetto alla pendenza del ricorso per Cassazione*" chiedendo quale sia l'attuale posizione della professoressa *omissis*, in quanto la Sezione è venuta a conoscenza, tramite la stampa, che c'è stato un provvedimento. Il Presidente Colosimo ha precisato che il riferimento a questo presunto provvedimento è stato fatto sulla base di fonti aperte.

Il dott. *omissis* ha riferito che, in ordine alla pendenza in Cassazione, l'USR non ha notizie, e che, "*per quanto riguarda il punto relativo agli obiettivi, noi abbiamo chiesto un chiarimento alla Direzione Generale competente a Roma. Chiarimento che è arrivato ieri sera sul tardi e che io ho portato anche brevi manu se può servire, ma l'ho spedito via PEC questa mattina*". La nota consegnata *brevi manu* dal Dott. *omissis*, è stata acquisita agli atti a verbale.

Il Dott. *omissis* ha proseguito riferendo che "*quindi, la risposta era stata questa: l'obiettivo di cui si parla, che, per la precisione, è l'obiettivo specifico - Promozione e gestione efficace ed*

efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, ai sensi dell'articolo 4-bis del Decreto Legge 13 del 2023 - che afferisce a un obiettivo generale che consta di due obiettivi specifici - uno l'ho appena detto l'obiettivo generale è assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi. Questo - diciamo - per inquadrare l'obiettivo, come dall'allegato A del Decreto Interdipartimentale del Ministero 2276 del 6 agosto 2025. Ora, riguardo alla risposta che ho portato brevi manu, leggo quanto specifica la collega dottoressa omissis *della Direzione Generale del Sistema di Valutazione afferente al Dipartimento dell'Istruzione. O almeno i due passaggi salienti: preliminarmente si osserva che l'obiettivo specifico previsto dal citato decreto interdipartimentale, "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche" - puntini, puntini - di cui all'allegato A del decreto interdipartimentale 2276 del 6 agosto 2025, il cui peso è pari a 8 su 70 (questo è un peso relativo, perché ci sono tanti indicatori) è una delle declinazioni dell'obiettivo generale: assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento. Quindi, è un sotto-obiettivo di un obiettivo generale. Però, penso che il punto saliente sia questo, leggo: "l'esatta quantificazione della retribuzione di risultato è demandata alla contrattazione collettiva integrativa, come previsto dagli articoli 8, comma 1, lettera b) e 21, del contratto collettivo nazionale di categoria 2019-2021. In altri termini, la retribuzione di risultato è determinata annualmente ed è corrisposta in un 'unica soluzione solo a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate - cioè, quando c'è la copertura - ed è la contrattazione integrativa nazionale che stabilisce la misura percentuale attribuibile. Questo è quanto abbiamo chiesto alla Direzione Generale competente e questo è quanto ci hanno scritto ieri sera sul tardi*". Per quanto riguarda, invece, il percorso valutativo che ha compiuto l'USR per l'Umbria, nel considerare le riserve apposte dalla DS *omissis* al momento della firma del contratto, il dott. *omissis* ha riferito che "*….. nel Decreto Direttoriale numero 493 del 14 luglio del 2025, che sono i mutamenti e le conferme di incarico con attribuzione delle sedi ai dirigenti scolastici, la Dottoressa* omissis *non compare per due ordini di motivi. Per quanto riguarda i mutamenti di incarico, non ha fatto domanda di mutamento di incarico verso altre sedi dell'Umbria: esclusivamente ha fatto domanda - ma è un 'altra cosa - di mobilità interregionale verso il Lazio e, quindi, non può comparire tra i mutamenti. Per quanto riguarda le conferme, …… vengono effettuate dall'Ufficio a scadenza del triennio e la Dottoressa* omissis *conclude il secondo anno del triennio, quindi, non era a scadenza e questo è il motivo per cui non compare nel decreto*". Per quanto riguarda la riserva della DS *omissis* riguardo alla durata dell'incarico, il dott. *omissis* ha riferito che "*è vero che non compare espressamente nel*

contratto, ma, come di consueto - a parte che c'è nella lettera di trasmissione mandata alla omissis *- l'articolo due del contratto fa riferimento all'articolo quattro del decreto che è l'atto - diciamo - che sovrasta al contratto stesso, dove è determinata la durata, ovvero decorrenza 1° settembre 2025 per un triennio, quindi fino al 31 agosto del 2028"*. Per quanto concerne la seconda riserva, riguardante le clausole di risoluzione contrattuale, il dott. *omissis* ha riferito di aver "*ritenuto opportuno mettere nelle clausole il fatto che c'è un ricorso pendente in Cassazione contro la sentenza del 2023/57 della Corte di Appello di Perugia. Nel mettere tale clausola abbiamo ritenuto - questo non lo facciamo sempre - ma abbiamo ritenuto esplicitare le altre clausole, che sono quelle di rito, proprio perché fosse chiaro che devono essere rispettate quelle della Cassazione, ma anche tutte le altre. Tutte le altre stanno nell'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Area Quinta dell'11 aprile del 2006*". Il dott. *omissis* ha proseguito illustrando che "*L'ultimo punto è quello un po' più articolato perché la Dottoressa* omissis *fa riferimento a diverse norme, però se ho inteso capire le intenzioni, cioè il fatto che la firma fosse in qualche modo subordinata a un'immediata assegnazione nel Lazio, purtroppo chi vi parla non ha tale potere, non posso decidere io i trasferimenti da una Regione all'altra dei dirigenti scolastici*". Il dott. *omissis* ha riferito, intendendo dare conto di quanto è stato letto sulla stampa e spiegare anche perché non è stato inviato niente alla Corte che "*Noi stiamo utilizzando il Testo Unico sulla scuola, il 297 del '94, articoli 468 e seguenti che prevedono il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. Quindi, si tratta di trovare una scuola diversa dall'*omissis*, visto – diciamo – ciò che è sotto gli occhi di tutti: le proteste sono sotto gli occhi di tutti. Tale atto è a mia firma con validità immediata e decorre da ieri, quindi dal 29 settembre, prima la dottoressa era in malattia, ed ha efficacia immediata, ma è soggetto a convalida del Capo Dipartimento dell'Istruzione. Il Capo Dipartimento dell'Istruzione provvede tra il sesto e il decimo giorno, perché i primi cinque giorni dalla notifica, che scadono oggi, sono concessi alla dottoressa* omissis *per produrre controdeduzioni al Capo Dipartimento. Dopodiché il Capo Dipartimento dal sesto al decimo giorno convalida l'atto, in caso contrario gli effetti dell'atto da me firmato decadono*".

Alla domanda del Presidente circa le ragioni della sospensione della professoressa *omissis* il dott. *omissis* ha risposto che "*noi abbiamo – diciamo – per quanto riguarda l'anno appena avviato, 1° settembre 2025 in poi, abbiamo ricevuto una - diciamo - copiosa e abbondante corrispondenza che abbiamo protocollato in ingresso, di genitori che protestano contro, appunto, l'avvio dell'anno scolastico della Dottoressa* omissis*. A questo si è aggiunto un esposto dell'avvocato [omissis] che riguarda appunto l'operato della* omissis *e l'avvio dell'anno scolastico, che è sottoscritto da 254 genitori. Questo diciamo per l'anno scolastico*".

È intervenuto il Presidente, chiedendo cosa avessero contestato e il dott. *omissis* ha risposto che "*contestano diverse cose: contestano la mancata comunicazione dell'orario delle classi, contestano il fatto che la Dottoressa è stata assente: l'anno scolastico si avvia il 1° settembre, poi quello ufficiale con gli alunni è il 15, la Dottoressa è stata presente solo il 15, era in malattia fino al 14 e poi successivamente è tornata in malattia fino a venerdì scorso, sabato la scuola è chiusa. Le contestazioni sono tante*".

È intervenuto nuovamente il Presidente per avere chiarimenti in merito a quale fosse l'illecito disciplinare contestato nel provvedimento di sospensione. Il dott. *omissis* ha risposto che "*il provvedimento di sospensione in realtà è un provvedimento di urgenza, cioè il 468 del Testo Unico prevede la possibilità di sospendere, cioè di destinare la dottoressa* omissis, *in caso di incompatibilità ambientale, ad altra scuola*" precisando, all'ulteriore domanda formulata dal Presidente se si trattasse quindi di incompatibilità ambientale che "*sì, però nelle more dell'individuazione dell'altra scuola è possibile*". La dott.ssa *omissis* è intervenuta riferendo "*relativamente al visto contabile, abbiamo apposto il visto contabile con l'osservazione che il visto si riferisce unicamente alle clausole del contratto individuale di lavoro inerenti al trattamento economico e non anche alle riserve formulate dalla Dirigente* omissis, *trovandoci di fronte a un contratto - appunto - che accede al decreto di conferimento con riserve. Abbiamo ricordato, con l'occasione, un fatto noto, ma l'abbiamo voluto mettere esplicitamente anche nel visto contabile che, qualora la Corte, a seguito del controllo preventivo di legittimità, non dovesse registrare il provvedimento, ovviamente, in questo caso, trovandoci in presenza di un'obbligazione giuridicamente non perfezionata, l'atto risulterà improduttivo di effetti contabili*".

Questo Magistrato relatore ha chiesto al dott. *omissis*, relativamente alla valutazione, e con riferimento alla nota che è pervenuta dal MIM, se la prima valutazione fosse quella del rispetto dell'obiettivo con il peso di 8 su 70 e, poi, laddove non si fosse raggiunta quella, se si fosse proceduto con il 4 *bis*. Il dott. *omissis* ha confermato. Il Consigliere delegato, Dott.ssa Valeriani, è intervenuta per avere un ulteriore chiarimento sul passaggio della citata nota chiedendo conferma del fatto che nel momento in cui il dirigente scolastico non raggiungesse l'obiettivo specifico del rispetto dei tempi di pagamento, la retribuzione di risultato - a prescindere dal soggetto contrattazione collettiva integrativa, che definiscono la quantificazione di quello che è il trattamento accessorio - verrebbe comunque ridotta ai sensi dell'articolo 4 *bis*, quindi in misura non inferiore al 30%, in quanto questo punto "*nevralgico*" riguarda la dottoressa *omissis* ed altri contratti che sottoposti al controllo. Il dott. *omissis* ha confermato. È intervenuto il referendario dott. Geraci, che ha chiesto se si trattasse dello

stesso procedimento che già fu avviato in precedenza nei confronti della medesima dirigente e che poi ha portato alla sentenza a questa favorevole in appello. Il dott. *omissis* ha risposto che "*È esattamente il contrario. Quel provvedimento fu annullato perché non seguimmo questo tipo di procedura*". Nel corso della successiva adunanza di prosecuzione della trattazione, il Presidente Colosimo ha riferito che il Collegio, in camera di consiglio, esaminando ulteriormente gli atti all'attenzione, ha rilevato nel decreto a cui accede il contratto che quest'ultimo contiene due asterischi. Il Presidente ha proseguito riferendo che "*Il primo asterisco è un asterisco penso d'uso e, cioè, che il documento è firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto codice di amministrazione digitale e norme ad esso connesse*" e ha chiesto conferma al dott. *omissis* della circostanza che i due asterischi siano stati messi dall'Ufficio Scolastico Regionale proseguendo con l'affermare che "*il secondo asterisco dichiara - attenzione - : il presente documento è sottoscritto dalla dirigente scolastica Professoressa* omissis, *con riserva, sulla scorta delle disposizioni discendenti da norme e contratti collettivi, nonché di iterati pronunciamenti giurisdizionali della Corte dei conti in merito alla situazione della dirigente scolastica* omissis, *come dichiarato ed esplicitato nel foglio allegato, che è da intendersi come parte integrante della sottoscrizione stessa del presente contratto da parte della dottoressa* omissis" e chiedendo conferma al dott. *omissis* che "*se capisco bene l'Amministrazione non solo ha allegato correttamente la dichiarazione della dottoressa* omissis, *ma ha dichiarato che queste osservazioni e queste riserve fanno parte integrante del contratto che è già sottoscritto*". Il Presidente ha precisato ulteriormente che l'esame concerne il decreto a cui accede il contratto e che nel contratto individuale di lavoro è presente questa dizione, ed ha proseguito, rivolto al dott. *omissis*, con l'affermare che "*lei ha apposto, come ha dichiarato, due asterischi: il primo, giustamente e correttamente che il documento è firmato, il secondo in cui lei precisa che questo documento [frase sospesa]; ma, Direttore, la comunicazione contenuta nel secondo asterisco dichiara che queste osservazioni formulate dalla professoressa* omissis, *che correttamente potevano essere allegate, costituiscono parte integrante della sottoscrizione stessa del presente contratto, cioè lei ha dato dignità giuridica ad un atto che giuridicamente non poteva avere dignità*". Il dott. *omissis* è intervenuto riferendo "*leggo il doppio asterisco. "Il presente documento è sottoscritto dalla dottoressa e prof.ssa* omissis *con riserva sulla scorta delle disposizioni discendenti da norme e contratti collettivi, nonché di iterati pronunciamenti giurisdizionali della Corte dei Conti, in merito alla situazione della D.S.* omissis, *come dichiarato ed esplicitato nel foglio allegato"."* Il Presidente Colosimo è intervenuto per puntualizzare che fino a qui sarebbe stato perfetto, poiché questa è la situazione giuridica, ed ha invitato il dott. *omissis* a proseguire nella lettura. Il dott.

omissis ha proseguito: "*si, "che è da intendersi come parte integrante della sottoscrizione stessa del presente contratto da parte della professoressa* omissis *"."* Il Presidente è intervenuto replicando "*finché allegava al contratto la dichiarazione con le riserve della professoressa* omissis *commetteva quell'atto doveroso, perché ogni contratto può avere delle dichiarazioni a latere*. […]*Questa dichiarazione che lei ha fatto con i due asterischi nella parte finale ridona al contratto un valore giuridico a dichiarazioni che la dottoressa* omissis *non doveva vedersi riconoscere come effetti giuridici. Cioè, lei ha integrato il contratto consentendo alla* omissis *di vulnerare il contratto. Il contratto così com'è è caduco*".

8. Con note prot. Cdc n. 3009 e 3012 del 15 ottobre 2025, venivano trasmessi all'USR per l'Umbria e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni i verbali delle adunanze pubbliche del giorno 30 settembre 2025, delle ore 10,00 e delle ore 15,00 con richiesta di restituire i medesimi verbali sottoscritti per presa visione e accettazione. Con note prot n. 19314 e 19316 del 20 ottobre 2025 il Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria attestava di aver ricevuto, preso visione e accettato integralmente il contenuto dei verbali relativi alle adunanze pubbliche del giorno 30 settembre 2025, delle ore 10,00 e delle ore 15,00. Con successiva nota prot. n. 19438 del 21 ottobre 2025 lo stesso Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, facendo seguito alla trasmissione dei verbali prot. n.19314 e 19316 del 20 ottobre 2025, ha precisato quanto segue: "*In riferimento alla riserva identificata dai due asterischi contenuta nel contratto, citato alla pagina 2 del verbale prot. n. 3012 del 15.10.2025 e sottoscritto dallo Scrivente e dalla Prof.ssa* omissis *, si specifica che la riserva stessa è stata apposta dalla Prof.ssa* omissis omissis *e non dallo Scrivente*".

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto direttoriale n. 666 del 19/08/2025 recante in epigrafe la seguente indicazione "*Dirigenza Scolastica – Conferimento incarico – Dirigente Scolastico:* omissis *Decorrenza 01.09.2025*", pervenuto in data 27 agosto 2025 ed acquisito al prot. della Sezione n. 2236 di pari data.

Preliminarmente, in ordine all'incidenza dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo specifico (il cui peso è pari a 8 su 70) "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023", il contraddittorio e l'acquisizione della nota allegata in sede di Adunanza, ha, chiarito che "*in ogni caso, […] in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma due, dell'articolo quattro-bis, non*

sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi", con la conseguenza che l'obiettivo specifico previsto dal decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276, all'allegato A, "*Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023*" è solo una delle declinazioni dell'obiettivo generale "*Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi*", e che, come rilevato dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. AOODGOSV 45224 del 29 settembre 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 2813 del 30 settembre 2025, "*Anche la formulazione letterale dell'obiettivo specifico in argomento depone in tale senso, atteso che non si prevede unicamente il rispetto dei tempi di pagamento, ma a questo si fa "particolare riferimento*".

Il decreto direttoriale sottoposto a controllo, tuttavia, deve essere valutato alla luce del principio di legittimità sostanziale, che impone di verificare non solo la regolarità formale dell'atto, ma anche la corretta formazione della volontà amministrativa e la sussistenza di un valido titolo giuridico per l'assunzione di un impegno di spesa, in conformità ai principi che regolano il rapporto di pubblico impiego dirigenziale e la spesa pubblica. La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, apposta con riserva espressa e articolata da parte della dirigente scolastica incide, in modo determinante, sul perfezionamento del contratto e dell'obbligazione giuridica e, per l'effetto, sulla validità e sull'efficacia dello stesso – poiché la riserva sospende la piena accettazione delle clausole contrattuali – e sulla legittima assunzione dell'impegno di spesa.

La riserva, così come articolata e recepita nel testo contrattuale, non costituisce una mera dichiarazione unilaterale di volontà soggettiva, ma – come osservato dal Presidente Colosimo in sede di adunanza – si è trasformata, per effetto della formula apposta dall'Amministrazione ("le riserve di cui al foglio allegato sono da intendersi parte integrante della sottoscrizione stessa"), in elemento costitutivo del contratto. L'inserimento, da parte dell'Amministrazione, nel contratto, di una formula che dichiara tali riserve "parte integrante della sottoscrizione" ha trasformato un atto unilaterale, estraneo al negozio, in elemento costitutivo dello stesso, vulnerando l'equilibrio del contratto e generando incertezza sull'oggetto e sulla volontà negoziale.

Ne consegue che il contratto stipulato, lungi dal costituire manifestazione piena e concorde di volontà delle parti, si configura come negozio condizionato o sospeso, il cui perfezionamento e la cui efficacia dipendono dal verificarsi di eventi futuri e incerti (quali

l'assegnazione ad altra sede o la definizione di contenziosi pendenti), in aperto contrasto con i principi di determinatezza, stabilità e certezza del vincolo giuridico che devono connotare l'obbligazione pubblica. Il contratto non si configura quale manifestazione piena e concorde di volontà delle parti, ma quale accordo condizionato, la cui efficacia è sospesa o comunque subordinata a eventi futuri e incerti.

La presenza di riserve formalmente integrate nel corpo del contratto incide sul presupposto dell'impegno di spesa, poiché l'obbligazione giuridica risulta non perfezionata, con conseguente impossibilità di registrazione contabile. In base alla costante giurisprudenza contabile e alle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, acquisita agli atti, il perfezionamento dell'obbligazione costituisce condizione imprescindibile per la registrazione contabile dell'atto e per la conseguente assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio pubblico. L'obbligazione giuridica non può dirsi perfezionata quando l'efficacia dell'atto dipende da condizioni non definite o da volontà non pienamente formate. In assenza di tale presupposto, il contratto non può costituire titolo giuridico valido ai fini dell'impegno di spesa e non può generare effetti economico-finanziari validi.

La mancanza di un valido titolo negoziale impedisce l'assunzione di obbligazioni giuridiche vincolanti per l'erario e preclude la legittima allocazione della spesa sul bilancio del Ministero, secondo il principio di legalità sancito dagli articoli 81 e 97 della Costituzione. Inoltre, la clausola apposta nel contratto ("Il presente documento è sottoscritto con riserva... come dichiarato ed esplicitato nel foglio allegato, che è da intendersi come parte integrante della sottoscrizione stessa") introduce una condizione anomala rispetto al modello tipizzato del contratto dirigenziale, che presuppone un consenso libero e incondizionato. L'Amministrazione, recependo le riserve della controparte nel testo contrattuale, ha accettato una controproposta negoziale, con ciò modificando unilateralmente l'equilibrio del rapporto e alterando l'oggetto dell'obbligazione pubblica. Ne discende che la sottoscrizione in tali termini non integra una fattispecie perfezionata di contratto individuale di lavoro, bensì un atto incompleto, privo dei requisiti sostanziali di certezza ai fini della regolare assunzione degli impegni di spesa, producendo effetti di incertezza giuridica incompatibili con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

In definitiva, come evidenziato dal Presidente Colosimo in sede di Adunanza, l'Amministrazione, dichiarando che le osservazioni e riserve della dirigente fanno parte integrante del contratto, ha accettato il contenuto di tali riserve, determinando l'impossibilità di ravvisare una volontà negoziale unitaria e coerente. Il Presidente ha

sottolineato come tale accettazione, lungi dal configurarsi quale mera presa d'atto formale, ovvero una mera cautela formale, comporti una modificazione sostanziale dell'assetto negoziale, traducendosi in un vizio sostanziale di legittimità del rapporto, idoneo ad incidere sull'esistenza stessa del vincolo giuridico e in conseguenza ad impedire la validità del titolo di spesa.

Il contratto individuale di lavoro che accede al decreto di conferimento di incarico dirigenziale non può essere condizionato, poiché ciò impedisce il perfezionamento dell'obbligazione pubblica e contrasta con i principi di legittimità e certezza propri della finanza pubblica.

Tale circostanza, rende il decreto direttoriale strutturalmente condizionato e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridici e contabili vincolanti.

L'atto privo di una obbligazione giuridicamente perfezionata, non può essere imputato al bilancio e rimane improduttivo di effetti, imponendo la ricusazione del visto.

P. Q. M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe indicato. Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.

Il Magistrato Relatore — Il Presidente

f.to Francesca Abbati — f.to Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2025

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Antonella Castellani